

1. Comprensorio

Le presenti Condizioni Generali (CG) sono vevolevoli per i seguenti comprensori:

- Azienda Elettrica Comunale Buseno
- Azienda Elettrica Comunale Cama
- Consorzio Energia Elettrica Calanca
- Media Mesolcina Energia
- Società Semplice Comuni Concedenti ELIN

2. Definizioni

- Più Proprietari fondiari presenti in un luogo di produzione possono raggrupparsi ai fini del consumo proprio comune detto in seguito RCP/RCPv/CLE, sempreché la potenza di produzione dell'impianto o degli impianti sia pari ad almeno il 10% della potenza allacciata dal raggruppamento (17 LEn, art. 15 OEn).
- Ai sensi dell'art. 16 LEn i Gestori/Proprietari di impianti possono consumare nel luogo di produzione tutta o parte dell'energia da essi prodotta. Possono anche vendere tutta o parte dell'energia da essi prodotta affinché sia consumata nel luogo di produzione. Entrambe le destinazioni sono considerate "consumo proprio".
- Sono considerati "luogo di produzione" il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione e i fondi contigui, dei quali almeno uno confina direttamente con il fondo su cui è ubicato l'impianto di produzione (art. 14 OEn).
- È considerato "Rappresentante RCP/RCPv/CLE" la persona abilitata ad agire a nome e per conto del RCP/RCPv/CLE per ogni e qualsiasi atto connesso con il regime di consumo proprio comune. È altresì autorizzato a rappresentare il RCP/RCPv/CLE nei confronti del Gestore di rete.
- Sono considerati "Membri RCP/RCPv/CLE" i Proprietari fondiari, i Comproprietari di PPP, gli Aveni diritto di superficie a sé stante e permanente.
- Sono considerati Partecipanti al RCP/RCPv/CLE i Locatari e gli Affittuari.
- Tutti i Proprietari fondiari/Comproprietari PPP, Aveni diritto di superficie a sé stante e permanente (Locatari/Affittuari), costituiscono con i loro singoli punti di consumo, un RCP/RCPv/CLE, nel senso summenzionato.
- Il Gestore di rete (GRD) è l'azienda elettrica del comprensorio di riferimento, presso le Aziende Elettriche del Moesano, Stradon 30, 6562 Soazza.

3. Specifiche tecniche e misura dell'energia

- Il RCP/RCPv/CLE dispone di un unico punto di misurazione nei confronti del Gestore di rete (art. 18 cpv. 1 LEn).
- I punti di consumo all'interno dell'oggetto menzionato che non appartengono al RCP/RCPv/CLE, sono da intendersi come Consumatori finali ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 lett. b LAEI. Rimangono pertanto, con il loro centro di consumo quale unità economica e geografica, Utenti della rete.
- Tali punti di misurazione che non appartengono al RCP/RCPv/CLE vengono fatturati separatamente dal Gestore di rete, secondo le relative Condizioni generali per la fornitura di energia elettrica e utilizzo della rete di distribuzione energia elettrica e sono pertanto esclusi esplicitamente dall'applicabilità delle presenti Condizioni generali.

4. Scopo/Oggetto

- Le presenti Condizioni generali regolano i rapporti interni tra i Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente tra i Partecipanti RCP/RCPv/CLE (diritti e obblighi tra le Parti) e la Delega di rappresentanza dai Membri RCP/RCPv/CLE e Partecipanti RCP/RCPv/CLE al Rappresentante RCP/RCPv/CLE nominato.
- La regolamentazione della fornitura di energia elettrica dalla rete di distribuzione del Gestore di rete al punto di consumo del RCP/RCPv/CLE, la remunerazione di quella prodotta dall'impianto FV di proprietà del RCP/RCPv/CLE ed immessa in rete rispettivamente l'acquisto dei certificati per il plus valore ecologico non fanno parte di queste Condizioni generali e saranno pertanto oggetto di accordi separati che verranno sottoscritti tra le Parti.

5. Disdetta approvvigionamento di base

- Ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipanti RCP/RCPv/CLE con l'adesione al RCP/RCPv/CLE, rinuncia all'approvvigionamento di base del Gestore di rete.
- Con l'adesione al RCP/RCPv/CLE, la nomina del Rappresentante RCP/RCPv/CLE e la contestuale accettazione delle presenti CG, il Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente il Partecipante RCP/RCPv/CLE notifica immediata disdetta all'approvvigionamento di base del Gestore di rete che viene dunque liberato da questo obbligo, fatta riserva per le deroghe previste dalle normative di cui all'art. 18 cpv. 2 e 3 OEn.
- Il Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipanti RCP/RCPv/CLE accetta che con l'adesione al RCP/RCPv/CLE, il Gestore di rete disporrà di un unico punto di misurazione in corrispondenza del contatore principale e che pertanto il RCP/RCPv/CLE, verrà trattato come un unico "Consumatore finale" con contatore unico principale.

6. Forma giuridica e delega di rappresentanza

- Il RCP/RCPv/CLE è una società semplice ai sensi dell'art. 530 CO e comprende i Membri RCP/RCPv/CLE /Partecipanti RCP/RCPv/CLE annunciati tramite Formulário Notifica CLE (UT-FO-05) disponibile su www.aemoesano.ch.
- Ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipante RCP/RCPv/CLE conferma con la firma apposta sul relativo formulario (UT-FO-05):
 - la sua appartenenza al RCP/RCPv/CLE;
 - la nomina del Rappresentante RCP/RCPv/CLE;
 - la rinuncia all'approvvigionamento di base del Gestore di rete. La firma del formulario (UT-FO-05), da parte di ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE e/o Partecipante RCP/RCPv/CLE conferma e accerta dunque l'avvenuta disdetta dell'approvvigionamento di base al Gestore di rete.

7. Requisiti tecnici e apparecchi di misura

- Ai fini del RCP/RCPv/CLE è necessaria la relativa infrastruttura di misurazione, nonché la sua corretta impostazione. Il RCP/RCPv/CLE predispone i necessari lavori di installazione (prima dell'entrata in vigore delle presenti Condizioni generali) e se ne assume i relativi costi, ("predisposizione dell'apparecchiatura assiemata di manovre all'installazione dei relativi disposti di misurazione dell'energia")
- Gli strumenti di misura devono soddisfare i requisiti essenziali stabiliti dalle normative di settore (OStrM, in particolare OSMisE). Con la firma delle presenti CG il RCP/RCPv/CLE si fa garante della conformità degli strumenti di misura di sua proprietà, nel rispetto delle norme citate.
- Sono altresì a carico del RCP/RCPv/CLE (e per esso del Rappresentante RCP/RCPv/CLE) i costi per le modifiche agli impianti di misurazione dovuti a mutazioni nella composizione del RCP/RCPv/CLE (per esempio uscita di un Membro RCP/RCPv/CLE) o scioglimento del RCP/RCPv/CLE.
- Conformemente all'Ordinanza sugli impianti a bassa tensione (OIBT), per gli impianti interni afferenti al RCP/RCPv/CLE permane l'obbligo dei controlli periodici. Il Gestore di rete trasmette l'invito al controllo periodico direttamente al Rappresentante RCP/RCPv/CLE, il quale a sua volta informa il Membro/Partecipante o i Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE interessati.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE, a nome e per conto dei Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente dei Partecipanti RCP/RCPv/CLE è tenuto a far eseguire il controllo dell'installazione elettrica ad un organo di controllo e a trasmettere il nuovo Rapporto di Sicurezza (RaSi) al Gestore di rete entro il termine fissato. Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE è dunque il riferimento del Gestore di rete per tutte le questioni inerenti ai controlli periodici conformemente all'OIBT.

8. Esigenze di esercizio

(Es. superamento della potenza prelevabile)

- La capacità massima ammissibile per il RCP/RCPv/CLE è quella prevista in base al contratto di allacciamento alla rete validamente sottoscritto a suo tempo tra il Proprietario del fondo ed il Gestore di rete. Il rispetto del carico massimo collegato avviene all'interno del RCP/RCPv/CLE.
- L'eventuale aumento richiesto della produzione ammissibile dovrà essere gestito e richiesto dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE secondo quanto previsto dalle Condizioni generali di allacciamenti e per l'utilizzo rete distribuzione energia elettrica del Gestore di rete.

9. Impianto di produzione

- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE gestisce e cura la manutenzione dell'impianto di produzione dell'oggetto menzionato e si occupa dell'amministrazione del RCP/RCPv/CLE in relazione a:
 - energia prodotta e consumata internamente al RCP/RCPv/CLE;
 - energia prelevata dalla rete del Gestore di rete.
- Se l'impianto di produzione non fornisce elettricità a sufficienza per coprire il consumo, la parte mancante deve essere acquistata dal Gestore di rete.

10. Divieto di utilizzo della rete del Gestore di rete

- È vietato l'utilizzo della rete del Gestore di rete ai fini del consumo proprio in comune. Questo significa che tutte le unità di produzione e consumazione afferenti al RCP/RCPv/CLE devono essere raccordate alla rete di distribuzione per il tramite di un solo punto di allacciamento.

11. Misurazione dell'energia e fatturazione

- Il Gestore di rete procede alla misurazione dell'energia erogata e prelevata sul contatore principale come meglio indicato all'art 17 cpv. 4 OEne.
- Il Gestore di rete trasmette al Rappresentante RCP/RCPv/CLE la fattura relativa al consumo totale misurato sul contatore principale (punto di misurazione del RCP/RCPv/CLE) in base ai tariffari pubblicati sul sito www.aemoesano.ch
- Il consumo individuale di elettricità dei singoli Membri RCP/RCPv/CLE, inteso come somma dell'elettricità prodotta e consumata nel luogo di produzione e di quella acquistata dal Gestore di rete, è fatturato direttamente ed individualmente dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE ai Membri RCP/RCPv/CLE secondo le modalità e alle condizioni decise internamente al RCP/RCPv/CLE.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE è dunque responsabile per la fatturazione ai singoli Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE dell'energia da loro consumata. Egli è tenuto a trasmettere ad ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipante RCP/RCPv/CLE i valori di consumo del relativo punto di misurazione.

- Il prezzo addebitato ai Membri RCP/RCPv/CLE per l'elettricità prodotta in proprio non può superare il valore di mercato del prodotto elettrico applicato dal Gestore di rete per l'approvvigionamento di base. La base di calcolo per la fatturazione interna al RCP/RCPv/CLE è data dalla misurazione del consumo individuale (art. 16 cpv. 1 OEn).
- I singoli Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE si impegnano ad onorare le fatture per la parte di loro spettanza entro il termine indicato sulle medesime.
- I Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE possono chiedere al Rappresentante RCP/RCPv/CLE, in qualsiasi momento, i costi considerati per il calcolo delle fatture a loro imputate.
- Le fatture devono essere saldate dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE entro il termine indicato sulle medesime. Tuttavia, in caso di inadempienza, ogni singolo Membro o Partecipante RCP/RCPv/CLE rimane responsabile solidale nei confronti degli altri; secondo i disposti delle seguenti CO in relazione alle fatture emesse dal Gestore di rete per l'intero RCP/RCPv/CLE/CLE.
- Qualora il Rappresentante non dovesse onorare il pagamento delle fatture emesse, il Gestore di rete potrà rivolgersi direttamente ai Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente ai Partecipanti RCP/RCPv/CLE per riscuotere l'energia da loro consumata. Anche i diritti di reclamo/ricorso contro le fatture del Gestore di rete passano dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE ai singoli Membri RCP/RCPv/CLE e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE.

12. Modalità di fornitura dei dati e di amministrazione

- I dati relativi al consumo individuale vengono comunicati dal rappresentante RCP/RCPv/CLE ai Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente ai Partecipanti RCP/RCPv/CLE, per il tramite delle fatture che contemplano in particolare:
 - dati di lettura del contatore (ultima lettura e lettura precedente);
 - misura del consumo espresso in kWh;
 - ripartizione del consumo secondo il prelievo dalla rete di distribuzione ed il consumo proprio
- Le fatture individuali, elaborate dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE, vengono trasmesse dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE ai singoli Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE in forma cartacea o digitale, con periodicità mensile o trimestrale.

13. Delega di rappresentanza

- I singoli Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipanti RCP/RCPv/CLE autorizzano il Rappresentante RCP/RCPv/CLE ad agire in loro vece per trattare tutte le tematiche legate al RCP/RCPv/CLE.

14. Compiti del Rappresentante RCP/RCPv/CLE

- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE si occupa in particolare di:
 - gestire e curare la manutenzione dell'impianto di produzione dell'oggetto menzionato;
 - acquistare, se l'impianto di produzione non fornisce elettricità a sufficienza per coprire il fabbisogno, la parte mancante dal Gestore di rete.
 - misurare (con adeguati strumenti di misura) il consumo individuale di tutti i Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE;
 - trasmettere ad ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE /Partecipante RCP/RCPv/CLE i valori di consumo del relativo punto di misurazione e la relativa fattura di dettaglio;
 - occuparsi della contabilità interna al RCP/RCPv/CLE e della gestione debitoria (incassi, richiami, precetti, procedure forzate LEF...);
 - verificare la conformità e idoneità degli apparecchi di misura interni al RCP/RCPv/CLE;
 - far eseguire controlli periodici agli impianti incaricando una ditta terza per l'allestimento del RaSi;
 - notificare al Gestore di rete ev. aumenti o diminuzioni di potenza della produzione ammissibile, richiesti con l'allacciamento;
 - trattare e trasmettere al Gestore di rete per tutta la durata del RCP/RCPv/CLE, tutti i dati personali aggiornati necessari all'espletamento degli obblighi e diritti in relazione alla partecipazione/adesione del Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente del Partecipante RCP/RCPv/CLE. In ossequio alla normativa LPD sulla protezione dei dati personali il Rappresentante RCP/RCPv/CLE dovrà in particolare raccogliere i dati dei singoli Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE in maniera separata e distinta senza comunicare i dati personali del singolo Membro RCP/RCPv/CLE agli altri. Se questo si rendesse necessario, il Rappresentante RCP/RCPv/CLE ne darà formale comunicazione a tutti tramite apposita Informativa privacy.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE ha inoltre l'obbligo, tosto la situazione lo permetta, di indicare al Gestore di rete:
 - qualsiasi cambiamento nella composizione dei Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente dei Partecipanti RCP/RCPv/CLE;
 - gli eventuali cambiamenti di utilizzo;
 - cambio di intestazione di un punto di consumo;
 - nonché il prodotto elettrico per l'approvvigionamento di base
 - se per qualsiasi motivo un Membro RCP/RCPv/CLE o un Partecipante del RCP/RCPv/CLE non intende più beneficiare della fornitura di energia elettrica di provenienza dall'impianto di produzione sito nell'immobile in oggetto.

15. Facoltà di Sub-delega del Rappresentante RCP/RCPv/CLE

- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE può demandare ad un Fornitore terzo di servizi e prodotti, le attività a lui pertinenti in particolare relative all'acquisizione dei dati di consumo, contabilizzazione e amministrazione del RCP/RCPv/CLE a condizione che il Fornitore terzo incaricato sia in grado di far fronte tecnicamente e finanziariamente agli impegni assunti.
- La Sub-delega dovrà avvenire unicamente per il tramite di una sottoscrizione del corrispettivo mandato di prestazioni e di servizi, che incarica il Fornitore Terzo di eseguire a nome e per conto del Rappresentante RCP/RCPv/CLE tutti i compiti che gli competono secondo quanto previsto dalle presenti condizioni generali di adesione RCP/RCPv/CLE/CLE.
- In particolare, il Rappresentante RCP/RCPv/CLE è autorizzato a delegare i compiti a lui pertinenti, al Gestore di rete, sottoscrivendo, un mandato di prestazioni relativo ai vari servizi e prodotti offerti.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE informerà tempestivamente i singoli Membri RCP/RCPv/CLE dell'esistenza e sottoscrizione di un predetto mandato, inviandone una copia.

16. Obbligo di notifica al Gestore di rete

- I Gestori/Proprietari sono tenuti a notificare con un anticipo di 3 (tre) mesi al Gestore di rete:
 - la costituzione del RCP/RCPv/CLE e i nominativi di tutti coloro (Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE) che intendono partecipare a tale raggruppamento nonché del Rappresentante del RCP/RCPv/CLE;
 - lo scioglimento del RCP/RCPv/CLE;
 - il superamento in senso negativo del valore di cui all'art. 15 cpv. 1 OEn.
 - dell'intenzione di dotarsi di un sistema di accumulazione e le relative modalità di utilizzo
- Ogni modifica di intestazione del punto di consumo – così come pure in caso di uscita/entrata di un Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente di un Partecipante RCP/RCPv/CLE – deve essere annunciata al gestore di rete tramite modulo apposito disponibile su www.aemoesano.ch

17. Obbligo di informazione reciproco

- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE è tenuto alla trasmissione ai singoli Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente ai singoli Partecipanti RCP/RCPv/CLE di tutte le informazioni ricevute dal Gestore di rete, in particolare di quelle relative a interruzioni/sospensioni programmate di corrente elettrica.
- I Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente i Partecipanti RCP/RCPv/CLE sono tenuti ad informare il Rappresentante RCP/RCPv/CLE tosto le circostanze lo consentano, in relazione a:
 - eventuali cambiamenti di utilizzo dell'oggetto/immobile,
 - così come pure il cambio di intestazione di un punto di consumo;
 - ev. modifiche dei Proprietari, Comproprietà PPP, Diritti di superficie a sé stante e permanente, Locatari/Affittuari;

- dell'intenzione di non più voler beneficiare della fornitura di energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico, solo nei casi previsti dall'art. 16 cpv 5 Oen

18. Durata indeterminata

- Il RCP/RCPv/CLE ha inizio con l'adesione e la firma di tutti i Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE e avrà una durata indeterminata fintanto che sussiste il RCP/RCPv/CLE.

19. Diritto di disdetta dei Membri/Partecipanti ai sensi dell'art. 16 cpv. 5 OEn

- I Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente i Partecipanti RCP/RCPv/CLE possono uscire dal raggruppamento soltanto se:
 - hanno diritto di accesso alla rete art. 17 cpv. 3 LEn e intendono farlo valere per sé, oppure;
il RCP/RCPv/CLE non è in grado di garantire un approvvigionamento elettrico adeguato oppure non rispetta le disposizioni di cui all'art. 16 cpv. 1-3 OEn.
- L'uscita dal raggruppamento deve essere comunicata al Rappresentante RCP/RCPv/CLE per scritto con un preavviso di 3 (tre) mesi per la fine di un anno civile e corredata di una motivazione.

20. Protezione dei dati

- L'adesione al RCP/RCPv/CLE da parte di ogni singolo Membro RCP/RCPv/CLE, rispettivamente Partecipante RCP/RCPv/CLE costituisce la base giuridica per il trattamento dei dati personali.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE utilizza e tratta i dati rilevati o resi accessibili nell'ambito dell'esecuzione delle presenti Condizioni generali RCP/RCPv/CLE nel rispetto della legislazione svizzera sulla protezione dati.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE è in particolare autorizzato a trasmettere a terzi i dati completi sul consumo, sul conteggio (fatturazione e conguaglio), in particolare per la registrazione contabile, il bilanciamento ed il conteggio (fatturazione e conguaglio) della fornitura di energia elettrica e delle prestazioni/servizi e prodotti offerti, secondo quanto richiesto per lo svolgimento dei compiti legati ad una regolare esecuzione tecnica e commerciale dell'utilizzazione della rete e del mandato di prestazioni in essere tra le Parti.
- Il Rappresentante RCP/RCPv/CLE (a nome e per conto dei singoli Membri e/o Partecipanti RCP/RCPv/CLE), prende atto che i dati personali possono anche essere trasmessi all'estero.
- Le Parti ribadiscono, con la firma delle presenti Condizioni generali RCP/RCPv/CLE, il proprio consenso a tal riguardo.

21. Clausola salvatoria

- Laddove le condizioni o le disposizioni giuridiche e amministrative che sono alla base del presente documento dovessero mutare fundamentalmente, le Parti converranno congiuntamente in merito alle revisioni necessarie da apportare ai contenuti dello stesso.
- Qualora singole disposizioni del presente documento dovessero risultare o essere dichiarate nulle, le altre clausole manterranno la loro validità. Le disposizioni nulle saranno sostituite con altre, valide per forma e contenuti, che si avvicinano il più possibile allo scopo economico e alle intenzioni delle disposizioni nulle.
- La validità del presente documento non verrà pertanto in alcun modo pregiudicata da singole sue disposizioni che risultassero giuridicamente non vincolanti. Queste disposizioni andranno se del caso sostituite da una regolamentazione il più possibile vicina e conforme, da un profilo sostanziale ed economico, alla volontà delle Parti.

22. Diritto applicabile, contestazioni e foro

- Al presente documento è applicabile il diritto svizzero.
- Le controversie derivanti da o in relazione alle presenti CG RCP/RCPv/CLE vengono definite dai tribunali ordinari.
- Foro competente per qualsiasi controversia è quello di Roveredo.

23. Approvazione

- Le presenti CG RCP/RCPv/CLE hanno validità con l'approvazione della maggioranza dei Gestori/Proprietari.
- Ogni ulteriore modifica sostanziale necessita della forma scritta e dovrà essere approvata dalla maggioranza dei Gestori/Proprietari.
- Ogni adattamento, modifica o complemento delle presenti CG RCP/RCPv/CLE e/o dei suoi allegati richiedono la forma scritta e vengono comunicate dal Rappresentante RCP/RCPv/CLE ai Membri RCP/RCPv/CLE, rispettivamente ai Partecipanti RCP/RCPv/CLE con i mezzi più appropriati.

24. Validità

- Le presenti CG RCP/RCPv/CLE entrano in vigore al 1° gennaio 2026.